



COMUNE DI VAL LIONE

IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

AUTOCERTIFICAZIONE PER L'ANNO _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PRESENTAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA INAGIBILITA'/INABITABILITA' DI FABBRICATO

COGNOME _____ NOME _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ prov. (____) in Via _____

Codice Fiscale _____ Tel./email (obbligatorio) _____

in qualità di proprietario/a o usufruttuario/a dell'abitazione sita nel Comune di VAL LIONE

in Via _____ n. _____

	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA catastale	% di Possesso	RENDITA catastale
1						€
2						€
3						€
4						€

AUTOCERTIFICA AI FINI IMU

che il/i succitato/i immobile/i risulta/risultano ☐ **INAGIBILE** ovvero ☐ **INABITABILE**

Ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita con Legge n. 160 del 27/12/2019, i cui requisiti sono riportati sul retro della presente

A tale scopo il/la contribuente DICHIARA di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato sopra citato, redatta da un/una professionista abilitato/a

Si precisa infine che:

1) Il/la contribuente, a conoscenza della facoltà riservata a questo Comune di verificare in ogni momento la veridicità della presente autocertificazione, si impegna a comunicare la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità. In quest'ultimo caso il/la contribuente dovrà presentare apposita **dichiarazione IMU su modello ministeriale** entro i termini di Legge.

2) La presente autocertificazione deve essere presentata al comune di Val Lione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le presenti variazioni, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Val Lione;
- invio di raccomandata;
- invio tramite PEC all'indirizzo: comune.vallione.vi@pecveneto.it

3) Restano valide le autocertificazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al D.L. 201/2011, in quanto compatibili.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati conferiti con la presente richiesta, è pubblicata sul sito internet del Comune all'indirizzo <https://www.comune.vallione.vi.it/c024123/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/249> ed è comunque disponibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali.

Si autorizza il trattamento dei dati nei limiti delle operazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità relative alla presente richiesta/comunicazione.

Ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice, all'ufficio competente telematicamente, tramite incaricato/a, oppure a mezzo posta.

IL/LA CONTRIBUENTE

DATA _____

Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita con Legge n. 160 del 27/12/2019

Art. 18

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 17, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.